

emanate dal Governo il 27 novembre 1995

sulla base dell'art. 13 e dell'art. 53 cpv. 2 LCFo ² nonché dell'art. 9 dell'ordinanza d'esecuzione della LCFo (OCFo) ³

I. Disposizioni generali

Art. 1 Accertamento del carattere forestale

¹ L'accertamento materiale del carattere forestale (delimitazione della foresta) si conforma alle direttive per l'accertamento del carattere forestale nel Cantone dei Grigioni.

² Le direttive approvate dal Governo giusta l'appendice I ⁴ costituiscono una componente integrante delle presenti disposizioni d'attuazione.

Art. 2 Accertamento formale del carattere forestale

Per la procedura di accertamento del carattere forestale fanno stato le disposizioni qui di seguito esposte nonché gli schemi nell'appendice II, III, IV.

II. Procedura d'accertamento del carattere forestale

1. TIPI D'ACCERTAMENTO DEL CARATTERE FORESTALE

Art. 3 ⁵

2. ACCERTAMENTO DEL CARATTERE FORESTALE NEL SINGOLO CASO

Art. 4 Legittimazione

Colui che dimostra un interesse legittimo, può inoltrare all'ufficio forestale di circondario competente una domanda di accertamento del carattere forestale.

Art. 5 Estensione dell'accertamento del carattere forestale

L'accertamento del carattere forestale si riferisce di volta in volta a quella superficie il cui carattere forestale è contestato.

Art. 6 Diritto di essere ascoltato

Terzi, in particolare i confinanti, che sono interessati dall'accertamento del carattere forestale e che possono avere un interesse legittimo verso la decisione d'accertamento del carattere forestale, devono essere consultati al momento di accertare il carattere forestale.

Art. 7 Decisione d'accertamento del carattere forestale

La procedura d'accertamento del carattere forestale si conclude con una decisione di accertamento del carattere forestale. Questa deve essere resa nota al richiedente, agli interessati ai sensi dell'articolo 6 nonché alle associazioni che hanno diritto di ricorso giusta l'articolo 12 LPN ⁶.

Art. 8 Spese

Le spese vanno a carico del richiedente.

Art. 9 ⁷

3. ACCERTAMENTO DEL CARATTERE FORESTALE NEL QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI

Art. 10 Obbligo d'accertamento del carattere forestale

Al momento dell'emanazione o della revisione dei piani di utilizzazione deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano e confineranno in futuro con la foresta (articolo 10 capoverso 2 LFo ⁸).

Art. 11 Obbligo di coordinamento

La procedura del piano di utilizzazione e la procedura d'accertamento del carattere forestale devono essere per quanto possibile tra loro coordinante.

Art. 12 Trasmissione pianificatoria

Le superfici e i margini della foresta stabiliti dall'ufficio forestale di circondario vengono trasmessi nei piani di utilizzazione.

Art. 13 Esposizione pubblica comune

¹ I piani di utilizzazione con le superfici e i margini della foresta registrati sono esposti pubblicamente o resi noti giusta l'articolo 37 della legge cantonale sulla pianificazione territoriale ⁹.

² Nel testo della pubblicazione circa l'esposizione deve essere espressamente indicato che:

- a) il piano delle zone contiene i margini della foresta giusta l'articolo 13 LFo ¹⁰ e
- b) i ricorsi contro la delimitazione della foresta (margini della foresta) devono essere inoltrati in questa procedura, sotto pena di decadenza in caso di omissione.

³ I ricorsi vanno presentati all'indirizzo dell'Ispettorato forestale.

Art. 14 Trattamento dei ricorsi

¹ Il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste si occupa dei ricorsi.

² Se può essere raggiunta un'intesa o il ricorso viene accolto, il comune modifica il piano di conseguenza.

³ Qualora i ricorsi debbano essere respinti, il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste emana una formale decisione d'accertamento del carattere forestale.

Art. 15 Rendere noto pubblicamente

Nel rendere nota pubblicamente l'approvazione della pianificazione delle utilizzazioni da parte del comune, va ricordato che contro la determinazione del margine della foresta non sono più ammessi ricorsi.

Art. 16 Spese

¹ Il Cantone assume le spese per la determinazione del rimboschimento nonché per la picchettazione.

² I costi per i geometri vanno a carico del comune.

³ Il comune assume le spese per la trasmissione delle superficie e dei margini della foresta nella pianificazione delle utilizzazioni. Tali costi vengono sovvenzionati dal Cantone quali misure di pianificazione territoriale.

Art. 17 ¹¹

4. ACCERTAMENTO DEL CARATTERE FORESTALE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA DEL PIANO DELLE ZONE

Art. 18 Accertamento materiale del carattere forestale

La vera e propria delimitazione della foresta avviene anche in questo caso come per la soluzione combinata con la procedura del piano delle utilizzazioni.

Art. 19 Esposizione dei piani

¹ I piani con le superfici e i margini della foresta registrati sono esposti nel comune interessato per una durata di 20 giorni.

² Durante il termine di esposizione può essere interposto ricorso scritto presso l'Ispettorato forestale.

Art. 20 Trattamento dei ricorsi e decisione

Il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste si occupa dei ricorsi e approva il piano d'accertamento del carattere forestale.

Art. 21 Spese

Per l'assunzione delle spese fa stato l'articolo 16.

Art. 22 ¹²

III. Procedura d'impugnazione

Art. 23 Rimedi legali

Contro decisioni d'accertamento del carattere forestale del Dipartimento giusta l'articolo 7 e 14 della presente ordinanza nonché contro decisioni ai sensi dell'articolo 20 può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro 20 giorni.

IV. Disposizioni finali

Art. 24 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni d'attuazione entrano in vigore ¹³ dopo l'approvazione delle direttive concernenti l'accertamento del carattere forestale da parte del Governo ¹⁴ e contemporaneamente alla legge cantonale forestale ¹⁵.

Note finali

- 1 Testo giusta DG del 27 ott. 1998
- 2 CSC 920.100
- 3 CSC 920.110
- 4 Non contenuta nel CSC
- 5 Abrogazione giusta DG del 27 ott. 1998
- 6 RS 451
- 7 Abrogazione giusta DG del 27 ott. 1998
- 8 RS 921.0
- 9 CSC 801.100
- 10 RS 921.0
- 11 Abrogazione giusta DG del 27 ott. 1998
- 12 Abrogazione giusta DG del 27 ott. 1998
- 13 Entrate in vigore con DG del 26 settembre 1995 per il 1° gennaio 1996
- 14 Approvate con DG del 27 novembre 1995
- 15 CSC 920.100